

**Protocollo aggiuntivo
alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego
di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci
di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire
in modo indiscriminato**

Protocollo relativo alle armi laser accecanti

(Protocollo IV)

Concluso a Ginevra il 13 ottobre 1995
Approvato dall'Assemblea federale l'8 dicembre 1997
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1998

Art. 1

Protocollo aggiuntivo

Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione») come Protocollo IV.

«Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)

Art. 1

È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttive. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.

Art. 2

Nell'impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l'istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.

Art. 3

La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell'impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.

Art. 4

Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un'invalidità grave equivale a un'acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l'aiuto del test di Snellen.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione del protocollo il 26 agosto 2003

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore
Albania	28 agosto 2002	28 febbraio 2003
Argentina	21 ottobre 1998	21 aprile 1999
Australia*	22 agosto 1997	30 luglio 1998
Austria*	27 luglio 1998	27 gennaio 1999
Bangladesh	6 settembre 2000	6 marzo 2001
Belgio*	10 marzo 1999	10 settembre 1999
Bielorussia	13 settembre 2000	13 marzo 2001
Bolivia	21 settembre 2001	21 marzo 2002
Bosnia e Erzegovina	11 ottobre 2001	11 aprile 2002
Brasile	4 ottobre 1999	4 aprile 2000
Bulgaria	3 dicembre 1998	3 giugno 1999
Cambogia	25 marzo 1997	30 luglio 1998
Canada*	5 gennaio 1998	30 luglio 1998
Capo Verde	16 settembre 1997	30 luglio 1998
Cina	4 novembre 1998	4 maggio 1999
Cipro	22 luglio 2003	22 gennaio 2004
Colombia	6 marzo 2000	6 settembre 2000
Costa Rica	17 dicembre 1998	17 giugno 1999
Croazia	25 aprile 2002	25 ottobre 2002
Danimarca	30 aprile 1997	30 luglio 1998
El Salvador	26 gennaio 2000	26 luglio 2000
Estonia	20 aprile 2000	20 ottobre 2000
Filippine	12 giugno 1997	30 luglio 1998
Finlandia	11 gennaio 1996	30 luglio 1998
Francia	30 giugno 1998	30 dicembre 1998
Germania*	27 giugno 1997	30 luglio 1998
Grecia*	5 agosto 1997	30 luglio 1998
Guatemala	30 agosto 2002	28 febbraio 2003
India	2 settembre 1999	2 marzo 2000
Irlanda*	27 marzo 1997	30 luglio 1998
Israele*	30 ottobre 2000	30 aprile 2001
Italia*	13 gennaio 1999	13 luglio 1999
Giappone	10 giugno 1997	30 luglio 1998
Lettonia	11 marzo 1998	11 settembre 1998
Liechtenstein*	19 novembre 1997	30 luglio 1998
Lituania	3 giugno 1998	3 dicembre 1998
Lussemburgo	5 agosto 1999	5 febbraio 2000
Maldive	7 settembre 2000	7 marzo 2001
Mali	24 ottobre 2001	24 aprile 2002
Marocco	19 marzo 2002	19 settembre 2002
Mauritius	24 dicembre 2002	24 giugno 2003

Messico	10 marzo 1998	10 settembre 1998
Moldova	8 settembre 2000	8 marzo 2001
Mongolia	6 aprile 1999	6 ottobre 1999
Nauru	12 novembre 2001	12 maggio 2002
Nicaragua	5 dicembre 2000	5 giugno 2001
Norvegia	20 aprile 1998	20 ottobre 1998
Nuova Zelanda	8 gennaio 1998	30 luglio 1998
Paesi Bassi*	25 marzo 1999	25 settembre 1999
Pakistan	5 dicembre 2000	5 giugno 2001
Panama	26 marzo 1997	30 luglio 1998
Perù	3 luglio 1997	30 luglio 1998
Portogallo	12 novembre 2001	12 maggio 2002
Regno Unito*	11 febbraio 1999	11 agosto 1999
Repubblica Ceca	10 agosto 1998	10 febbraio 1999
Russia	9 settembre 1999	9 marzo 2000
Santa Sede	22 luglio 1997	30 luglio 1998
Serbia e Montenegro	12 agosto 2003	12 febbraio 2004
Seychelles	8 giugno 2000	8 dicembre 2000
Slovacchia	30 novembre 1999	30 maggio 2000
Slovenia	3 dicembre 2002	3 giugno 2003
Spagna	19 gennaio 1998	30 luglio 1998
Sudafrica*	26 giugno 1998	26 dicembre 1998
Svezia*	15 gennaio 1997	30 luglio 1998
Svizzera*	24 marzo 1998	24 settembre 1998
Tagikistan	12 ottobre 1999	12 aprile 2000
Ucraina	28 maggio 2003	28 novembre 2003
Ungheria	30 gennaio 1998	30 luglio 1998
Uruguay	18 settembre 1998	18 marzo 1999
Uzbekistan	29 settembre 1997	30 luglio 1998


* Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione svizzera, non sono pubblicate nella RU.

I testi originali possono essere consultati sul sito internet delle Nazioni Unite: <http://untreaty.un.org/> o ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

II

Dichiarazione svizzera

La Svizzera dichiara che le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti devono essere applicate in ogni circostanza.



Internet Service

<http://www.internetsv.info>